Prot. 281/MI/2012
Torino, 31 ottobre 2012

A tutti gli ISCRITTI
Loro Sedi

Trasmissione via PEC

CIRCOLARE N. 03/2012

Oggetto: stesura relazione geologica in riferimento alle opere definibili di "modesta entità".

Il quesito posto all'Ordine da alcuni Colleghi, offre lo spunto per chiarire aspetti e fornire indicazioni su un tema di stretto interesse per la categoria, ricorrente nella dialettica professionale con enti, amministrazioni pubbliche e tecnici diversi: la qualificazione di opere di "modesta entità", cui si vuole correlare la previsione di non produrre relazione geologica quale documento indispensabile all'ottenimento del permesso di costruire.

Tale qualificazione non trova alcuna precisa e univoca definizione di tipo normativo, nemmeno nelle NTC08, ma è oggetto di discrezionale interpretazione di progettisti, amministratori, tecnici di commissioni urbanistiche, nonché soggetta alla regolamentazione spesso difforme degli enti pubblici periferici.
Questo stato di cose produce disorientamento ed incertezze non solo presso i professionisti, ma anche nei competenti uffici tecnici pubblici preposti al controllo amministrativo.

Nemmeno la vasta giurisprudenza sull'argomento, suscitata dall'annosa disputa circa gli spazi di competenza progettuale da attribuire rispettivamente a ingegneri, architetti e geometri ha potuto circoscrivere tipologicamente le opere definibili di modesta rilevanza, ma solo stabilire il principio che tale attribuzione non può essere decisa a priori, dovendosi valutare caso per caso in funzione delle difficoltà e le incertezze tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comporta e della capacità di superarle.
Da tutto ciò discende il concetto di base che la qualità di "costruzione di modesta rilevanza" deve essere stabilita utilizzando un criterio tecnico-qualitativo e non quantitativo-dimensionale. Non sono pertanto le dimensioni a definire la rilevanza o meno di un'opera, bensì la portata delle sue interazioni con l'ambiente nel quale andrà a collocarsi e le problematiche che esse possono comportare nei confronti della pubblica incolumità.
In questi termini si è espressa già in passato la corte di Cassazione con sentenza n. 1474 del 13.05.1968.

Enunciato questo basilare criterio, occorre osservare che le NTC08 non hanno introdotto, e del resto non avrebbero nemmeno potuto farlo per le motivazioni appena espresse, alcuna chiarezza in merito in quanto pur richiamando al punto 6.2.2. comma 7 le "*costruzioni o interventi di modesta rilevanza*" non ne forniscono in alcuna parte del testo normativo una più precisa definizione.

Nell'impossibilità di qualificare in modo univoco la modesta rilevanza di una costruzione, la risoluzione del problema trattato, ovvero la scelta di considerare dovuta o meno la relazione geologica, dovrà prendere le mosse da una diversa angolazione.
Le stesse NTC08, a proposito della caratterizzazione e modellazione geologica del sito (punto 6.2.1), non accennano a situazioni escludenti la necessità di procedervi, stabilendo invece, al comma 2, che :"*In funzione del tipo di opera o di intervento e della complessità del contesto geologico, specifiche indagini saranno finalizzate alla documentata ricostruzione del modello geologico*".

Per quanto attiene alla modellazione geologica e alla definizione della pericolosità sismica del sito le NTC08 non stabiliscono dunque alcun limite in riferimento alle costruzioni di modesta rilevanza, riconoscendo in

VIA A. PEYRON 13 - 10143 TORINO ■ TEL 011/4374215 FAX 01119780743 ■ COD. FISCALE 97543340018

tal modo indirettamente l'obbligo di eseguire, per tutti gli interventi assoggettati alla sua disciplina normativa, gli accertamenti di terreno volti alla caratterizzazione e modellazione geologica, nonché lo sviluppo della relazione specialistica geologica che ne da conto, a supporto delle scelte progettuali in termini di sicurezza.

Per la modellazione geotecnica e la relativa relazione le NTC08 rimandano al progettista la discrezionalità e l'assunzione di responsabilità nella scelta delle indagini da eseguire. Al proposito, al punto 6.2.2. comma 7 è riportato testualmente: "Nel caso di costruzioni o di interventi di modesta rilevanza che ricadono in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, la progettazione può essere basata sull'esperienza e sulle conoscenze disponibili, ferma restando la piena responsabilità del progettista su ipotesi e scelte progettuali".
Anche nel D.M. LL.PP 11.03.1988 si fa richiamo, al punto A2, comma 8, alle "costruzioni di modesto rilievo in rapporto alla stabilità globale dell'insieme opera-terreno che ricadono in zone già note" stabilendo in questi casi che "la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo può essere ottenuta per mezzo della raccolta di notizie e dati sui quali possa responsabilmente essere basata la progettazione". Per quanto concerne la prescrizione delle indagini lo stesso decreto, al punto C3, comma 4, prevede inoltre che "nel caso di modesti manufatti che ricadono in zone già note, le indagini in sito ed in laboratorio possono essere ridotte od omesse, sempreché sia possibile procedere alla caratterizzazione dei terreni sulla base di dati e di notizie raccolti mediante indagini precedenti, eseguite su terreni simili ed in aree adiacenti. In tal caso dovranno essere specificate le fonti dalle quali si è pervenuti alla caratterizzazione fisico-meccanica del sottosuolo".

Da quanto sopra detto consegue la posizione che l'Ordine dei geologi ha assunto sull'argomento, sia a livello regionale, sia nazionale: le relazioni specialistiche geologica, geotecnica e sismica sono sempre necessarie ai fini della garanzia dell'incolumità delle persone e del raggiungimento delle caratteristiche prestazionali attese; ciò che potrà variare, in funzione dell'importanza dell'opera, della complessità geologica del sito e delle finalità progettuali, sarà la tipologia e la consistenza delle indagini geotecniche e di laboratorio.
Limitatamente alla relazione sismica, nel caso di interventi in zona sismica 4, tale documento può essere discrezionalmente omesso, ove si intenda assumere il valore dell'accelerazione sismica di picco (Ag) fissato a priori dalle NTC08 pari a 0,07g, senza ricavarlo analiticamente attraverso l'ausilio di prospezioni in sito.

In via prioritaria occorre tuttavia tenere conto delle indicazioni fornite in materia dalla normativa regionale.

Come ultima considerazione, in carenza di precise definizioni da parte della normativa concernenti le opere di "modesta rilevanza", a cui l'Ordine ritiene improprio sopperire, sia per le ragioni che emergono da tutto quanto in precedenza esposto, sia perché tali definizioni esulano comunque dai compiti istituzionali assegnati, deve essere lo stesso "buon senso comune" a suggerire il tipo di opera che, per la sua insignificanza, non deve presupporre lo sviluppo delle relazioni specialistiche richiamate.
Non è superfluo ribadire, in chiusura, che per tutti gli interventi assoggettati alla disciplina delle NTC08 le relazioni specialistiche devono sempre intendersi obbligatorie, indipendentemente dalla dichiarata modestia dell'opera in progetto che soggetti diversi e a vario titolo possano esprimere.

Il Consiglio dell'Ordine Geologi del Piemonte
(Il Presidente)
dott. geol. Vittorio Silvano Cremasco

ORDINE REGIONALE GEOLOGI PIEMONTE VIA PEYRON, 13 TORINO

VIA A. PEYRON 13 - 10143 TORINO ■ TEL 011/4374215 FAX 01119780743 ■ COD. FISCALE 97543340018